



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori PARRINI e ROJC**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2022**

Disposizioni a favore delle vittime di crimini di guerra e contro l’umanità compiuti dalle forze del Terzo Reich

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende rafforzare le disposizioni introdotte dall'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, che ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

In sede di conversione sono stati apportati al Senato, a seguito di una serrata interlocuzione con il Governo, alcuni correttivi: in particolare, è stato esteso da trenta a centotanta giorni il termine per iniziare le azioni di accertamento e liquidazione dei danni che non fossero ancora state intraprese.

Permangono tuttavia diverse criticità, cui è necessario porre rimedio, sul presupposto

che le vittime di crimini così odiosi non possono vedere ridotte le proprie possibilità di difesa e di accesso al Fondo.

Il disegno di legge si compone di un unico articolo, volto a modificare il citato articolo 43 del decreto-legge n. 36 del 2022 in quattro direzioni:

– incrementando la dotazione del fondo, che passa da poco più di 55 milioni di euro in quattro anni a 100 milioni di euro in cinque anni (lettere *a*) ed *e*);

– inserendo queste azioni giudiziarie tra quelle per le quali può essere richiesto il patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito stabiliti dalla legge (lettera *b*);

– sopprimendo la deroga al principio dell'immediata esecutività delle sentenze non definitive (lettera *c*);

– abolendo il termine di decadenza di centottanta giorni per intraprendere le azioni giudiziarie (lettera *d*).

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. All'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, le parole: « con una dotazione di euro 20.000.000 per l'anno 2023, di euro 11.808.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « con una dotazione di euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 »;

*b)* al comma 2:

1) al primo periodo, le parole: « , ovvero entro il termine di cui al comma 6 » sono soppresse;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per le azioni giudiziarie disciplinate dal presente articolo, l'interessato può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito previsti dall'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 »;

*c)* al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Le sentenze aventi ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1 sono eseguite esclusivamente a valere sul Fondo di cui al medesimo comma 1 »;

*d)* al comma 6:

1) il primo e il secondo periodo sono soppresi;

2) al terzo periodo, le parole: « relativi a tali giudizi » sono sostituite dalle seguenti: « relativi ai giudizi di cui al presente articolo »;

e) il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in euro 20.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027, si provvede quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a euro 10.000.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».